

COMUNE DI ARDEA

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 10.05.2018

Indice

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Presupposto dell'imposta
- Art. 3 Destinazione del gettito dell'imposta
- Art. 4 Soggetto passivo
- Art. 5 Esenzioni
- Art. 6 Misura dell'imposta
- Art. 7 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
- Art. 8 Versamenti
- Art. 9 Disposizioni in materia di accertamento
- Art. 10 Sanzioni amministrative
- Art. 11 Riscossione coattiva
- Art. 12 Rimborsi
- Art. 13 Contenzioso
- Art. 14 Tutela dei dati personali
- Art. 15 Entrata in vigore

Art.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 446/1997 e successive

modifiche.

2. Il regolamento istituisce l'Imposta di Soggiorno nel Comune di Ardea, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n.23 del 14 marzo 2011, disciplinandone l'applicazione.

Art.2 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il soggiorno e il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio comunale.
2. L'imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni notte di soggiorno, fino ad un massimo di 10 (dieci) pernottamenti.
3. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere, extralberghiere ed all'aperto che offrono alloggio. Rientrano tra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - Alberghi
 - Residenze turistico-alberghiere
 - Affittacamere
 - Bed & breakfast
 - Agriturismi
 - Campeggi
 - Villaggi Turistici
 - Aree di sosta
 - Casa per ferie
 - Case ed appartamenti per vacanze

Art.3 – DESTINAZIONE DEL GETTITO DELL'IMPOSTA

1. Il gettito della detta imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Art.4 – SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 e non risulta residente nel Comune di Ardea.

Art.5 – ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori entro il decimo anno di età e gli ultrasessantenni;
 - b) coloro che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale ed un eventuale accompagnatore;
 - c) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - d) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di diciotto anni, ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
 - e) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica e il loro accompagnatore;
 - f) gli autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni venticinque partecipanti;
 - g) coloro che, non residenti nel Comune di Ardea, prestano attività lavorativa presso

qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art. 2;

h) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.

2. L'esenzione di cui ai punti b), c) e d) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, da parte del malato o del degente o dell'accompagnatore, di apposita autodichiarazione, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

Art.6 – MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
2. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato, sono confermate le tariffe d'imposta applicate nel precedente esercizio.
3. L'imposta di soggiorno è determinata nella corrispondente misura:

a) Strutture alberghiere

CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA (Euro/giorno)
1 STELLA	1.00
2 STELLE	2.00
3 STELLE	3.00
4 STELLE	4.00
5 STELLE	5.00

b) Campeggi, agriturismi, B&B, residence, casa vacanze, affittacamere ecc

CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA (Euro/giorno)
CAMPEGGIO / AREE DI SOSTA	1.00
AGRITURISMO	1.10
B&B	1.10
RESIDENCE / VILLAGGI TURISTICI	1.10
CASA VACANZA / CASA PER FERIE	1.10
AFFITTACAMERE	1.10

Art. 7 – OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Ardea sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. L'informazione dovrà essere presente anche nei diversi prodotti promozionali realizzati direttamente dal gestore, o da altri soggetti dallo stesso incaricati.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare all'Ente, entro 15 giorni della fine di ciascun trimestre solare, il numero degli ospiti e dei pernottamenti, distinguendo i dati relativi a:
quelli imponibili,

a quelli esenti/esclusi
ai casi di rifiuto di pagamento
l'importo riscosso per l'imposta di soggiorno
gli estremi del suo riversamento al Comune di Ardea.

3. L'obbligo di comunicazione sussiste anche se non ci sono stati pernottamenti nel trimestre di riferimento: in questo caso il gestore comunica che vi sono stati zero pernottamenti oppure i dati relativi all'esenzione o esclusione dall'imposta di soggiorno. Il gestore è altresì obbligato a segnalare, congiuntamente alla dichiarazione trimestrale, le generalità dei soggetti passivi inadempienti; detto adempimento può avvenire anche senza il consenso dell'interessato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 196/2003, inerente il trattamento di dati personali che sia necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge o da un regolamento.
4. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.

Art.8 – VERSAMENTI

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento **al Comune di Ardea**.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare:
 - a) su apposito conto corrente postale n.34494005 intestato al Comune di Ardea – Servizio Tesoreria;
 - b) mediante pagamento tramite sistema bancario – Banca Credito Cooperativo – filiale Ardea – viale Nuova Florida – versamento diretto ovvero bonifico – IBAN IT82V0832739541000000000843 (Comune di Ardea – via Garibaldi 5 – 00040 Ardea RM). Nella causale indicare sempre codice fiscale\p.iva della struttura ricettiva e trimestre\anno a cui si riferisce il versamento.

Art.9 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della legge 23 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione Comunale può:
 - a) Invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) Richiedere ogni altra informativa utile preordinata all'accertamento, verifica e controllo della riscossione e del riversamento dell'imposta;
 - d) Espletare accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva avvalendosi degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale.
3. I gestori delle strutture ricettive, al fine di rendere possibili i controlli di cui al precedente comma 2, hanno l'obbligo di conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno.

Art.10 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate

sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applica, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all' Art.7, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 (venticinque/00) a 500 (cinquecento/00) euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'Art.7 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 Euro ai sensi dell'Art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art.11 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di contributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste dalle norme vigenti.
2. La riscossione coattiva dell'imposta di soggiorno ha luogo anche quando l'importo dovuto, comprensivo e costituito solo da sanzioni ed interessi, è inferiore ad euro 16,00 (sedici/00).

Art.12 – RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione trimestrale di cui all'art. 7.

Art.13- CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, ai sensi del D.Lgs n. 546/1992.

Art. 14- TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art.15 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello di approvazione.